

STATUTO

ALEGATO "B"
ALN. 28518 di Repertorio
EN. 7584 di Raccolta

Art.1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione

"MOVIMENTO AFRICA '70 - ONLUS"

Normativa applicabile e clausola di coordinamento

La disciplina delle ONLUS rimarra' in vigore sino all'operativita' delle nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

L'Associazione "MOVIMENTO AFRICA '70 - ONLUS", qui di seguito Associazione, apporta al proprio Statuto gli adeguamenti necessari, previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, istitutivo del Codice del Terzo settore, adottando le norme immediatamente applicabili e compatibili con la disciplina prevista dal D.Lgs. 460/97 e subordinando l'efficacia delle altre norme alla piena operativita' del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore. Nelle more dell'operativita' del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione applica la normativa prevista per le ONLUS in vigore fino alla cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie.

L'Associazione subordina l'esercizio delle attivita' di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) inserite nel presente atto che dovessero essere incompatibili con la disciplina prevista dalla normativa in vigore per le ONLUS, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Denominazione sociale

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvedera' ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sara' la seguente:

"MOVIMENTO AFRICA '70 - ETS"

Art. 2 – Principi e Scopo. Oggetto sociale

L'Associazione, Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con D.M. 0579 del 26.07.1976, registrato alla Corte dei Conti il 22.11.1976, reg. 430 fg 130, rientra nell'elenco presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), delle "Organizzazioni della Societa' Civile ed altri soggetti senza finalita' di lucro" (OSC), trattandosi di:



Organizzazione non governativa (ONG) specializzata nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49, è idonea a realizzare i programmi e le attività delle ONG e rientra nell'elenco delle OSC dell'AICS, così come disposto dalla legge n. 125/2014.

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che pone alla base della sua attività la cooperazione internazionale allo sviluppo come strumento per il raggiungimento della pace e dell'uguaglianza fra i popoli.

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale miranti alla cooperazione internazionale allo sviluppo e attività di interesse generale a favore dei propri associati e della collettività internazionale e nazionale.

Scopo dell'Associazione è la cooperazione internazionale allo sviluppo, l'aiuto umanitario, la solidarietà internazionale, la tutela dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico internazionale, e ogni altra attività che persegua la solidarietà in ogni parte del mondo.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative; riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione intende uniformarsi ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione:

a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, prima dell'operatività del R.U.N.T.S., ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e, a seguito dell'operatività del R.U.N.T.S., , previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di associati enti/impresesocietà, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa/società;
- g) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore;
- l) Competenze dell'assemblea in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- m) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato) e l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27,28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Le Attività di interesse generale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'Associazione esercita in via principale la seguente attivita' di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore: Cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

e, quale corollario della medesima, al fine di esercitare attivita' di inclusione sociale, di solidarieta', aiuto e sostegno nelle zone marginali nel territorio italiano, e nei confronti delle fasce della popolazione più vulnerabili, l'Associazione esercita le seguenti attivita' di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

Interventi e servizi sociali;

Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educative;

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

Formazione universitaria e post universitaria;

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

Organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

Attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica vulnerabile, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Alloggio sociale;

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Agricoltura sociale;

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle fasce della popolazione più vulnerabili o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione:

identifica, formula, realizza, valuta progetti e programmi di cooperazione internazionale per lo sviluppo in tutto il mondo;

seleziona, forma e impiega personale, locale, espatriato e internazionale, strutturato e non e volontari e volontarie da inserire nei programmi e progetti di cooperazione in Italia e all'estero;

realizza programmi e progetti di educazione alla cittadinanza globale e in generale iniziative di sensibilizzazione ed educazione per la formazione di giovani e adulti e la promozione della pace, dell'antirazzismo, dell'intercultura e dell'antifascismo;

realizza iniziative e programmi di sviluppo dell'associazionismo nei Paesi in via di sviluppo;

realizza attività, programmi e iniziative di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

realizza iniziative per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;

realizza iniziative volte a sostenere il commercio equo, solidale e ambientalmente sostenibile;



realizza iniziative e attività ai fini di tutelare i diritti umani, attraverso interventi di educazione, formazione, istruzione, alloggio sociale, agricoltura sociale e interventi che abbiano lo scopo di elevare il livello di alfabetizzazione culturale, economica e finanziaria dei soggetti che vivono in situazioni di degrado e di disagio anche al fine di fornire loro strumenti di lavoro e di indipendenza economica;

interviene in zone disagiate e/o inutilizzate con interventi di riqualificazione del territorio in chiave sostenibile, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico;

promuove la raccolta di contributi attraverso donazioni, sottoscrizioni, lasciti, attività di raccolta fondi e attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e necessarie e utili ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie; negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie;

intraprende qualsiasi operazione in Italia e all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;

promuove iniziative contro l'odio e l'estremismo;

promuove iniziative di orientamento e assistenza integrale per i migranti sul suolo italiano, percorsi virtuosi di accoglienza e ove opportuno di rimpatrio volontario assistito;

promuove l'economia solidale e modelli di economia alternativa al modello dominante;

promuove iniziative relative alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;

promuove l'impresa sociale, la responsabilità e la sostenibilità d'impresa.

promuove azioni promosse dalla società civile dei territori dove sono in corso attività e iniziative e dove è possibile realizzare processi partecipativi di analisi dei bisogni e formulazione di programmi e progetti di sviluppo.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Art. 3 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e

gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare e approvare le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

- a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al mantenimento della personalità giuridica;
- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni, come previsti all'art.18.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad eventuali e apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza, via Missori 14.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.



La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 7 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

quando lo scopo è stato raggiunto;

per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 8 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati, o soci, sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio messaggio alla casella P.E.C. dell'Associazione).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea, che esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Assemblea deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati - enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di tre associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 del Codice civile.

In caso di intervento nell'assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione, l'espressione del voto e della delega possono avvenire per corrispondenza o in via elettronica,



purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e, in caso di delega, dell'identità del delegante e del delegato.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli Associati, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali).

Il contenuto di detti libri viene reso disponibile agli associati anche in forma digitale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa e/o con la presentazione di una relazione delle attività annuali svolte redatta dal legale rappresentante e presentata in ciascuna assemblea annuale.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 28 febbraio di ogni anno. Decorso due mesi dalla scadenza indicata, l'Organo di Amministrazione provvederà all'invio di una comunicazione scritta all'associato moroso, invitandolo a provvedere al versamento della quota. Il mancato versamento della quota associativa decorso un mese dalla predetta comunicazione, viene equiparato ad un recesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato al versamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti a:

Svolgere le attività preventivamente concordate;

Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo le finalità dell'Associazione stessa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

dimissioni;

decesso;

espulsione;

mancato pagamento della quota sociale.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Il loro importo è definito dall'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 9 - I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, eccetto le diarie riconosciute dai finanziatori nel caso di missioni all'estero.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci o degli associati, composta da tutti i soci o associati;

il Presidente e il Vicepresidente, rappresentanti legali dell'Associazione;

l'Organo di Amministrazione o "Consiglio Direttivo", composto dai consiglieri;

l'Organo di Controllo, ove nominato;

l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

-Sovranità dell'Assemblea degli associati;

-Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o con altra pagina pubblica digitale, nel caso di momentaneo malfunzionamento del sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.11– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da chi, fra i soci presenti con diritto di voto, venga scelto dall'Assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri dell'Organo di Amministrazione in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici dando prova dell'avvenuta ricezione agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

che almeno tre giorni prima della data fissata dell'Assemblea tramite sistemi di audio/videoconferenza i partecipanti abbiano espresso la volontà di partecipare tramite il predetto sistema;

che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è convocata;



che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il foglio delle presenze dovrà essere predisposto relativamente a tutti i luoghi e persone collegate.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

ratifica l'accoglimento o il respingimento delle domande di ammissione degli associati realizzato dall'Organo di Amministrazione;

la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;

la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto, in caso di superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore;

la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto, in caso di superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore;

l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale se previsto dai requisiti;

l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;

l'approvazione del Codice etico;
l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilita'
nei loro confronti;
sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della meta' degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza
assoluta, vale a dire con il voto favorevole di meta' più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle proposte di modifica dello Statuto;
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
sulla nomina del liquidatore.


L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la
deliberazione è presa a maggioranza assoluta.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato
dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, denominato Consiglio
Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri designati fra tutti
gli associati aventi diritto al voto.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per due anni, fino alla data di approvazione
del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il biennio, e i suoi membri possono
essere rieletti.



Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;

nomina il Segretario e il Tesoriere o altre cariche necessarie;

redige i programmi di attivita' sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

redige il Codice etico;

cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

predispone per l'Assemblea il programma annuale di attivita';

determina l'importo annuale della quota associativa;

determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato;

adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;

ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;

predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operativita' dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;

conferisce procure generali e/o speciali;

instaura rapporti di lavoro, subordinato e/o professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;


cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;

delibera sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali è ammessa la modalita' di rimborso delle spese tramite autocertificazione;

approva ogni iniziativa che contribuisca al raggiungimento delle finalita' statutarie, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Statuto.

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'anno sociale ci fosse la necessita' di sostituire uno o più amministratori, si procedera', da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.



Allorché questo elenco fosse esaurito, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderebbe decaduto, e spetterebbe all'Assemblea nominare il nuovo Organo.

Conflitto di interessi degli Amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art.13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17 – Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

Quote associative annuali e contributi degli associati;

Contributi di fondazioni, privati e imprese;

Eredità, donazioni e legati;

Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Contributi dell'Unione europea, di altri Stati europei ed extraeuropei, del sistema delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali bilaterali e multilaterali;

Entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

Entrate derivanti da raccolte di fondi;

Altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalita', come amichevoli compositori.

Art. 21 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potra' essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attivita' dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovra' depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovra' pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel



proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.23 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore (registro dei volontari), l'Associazione deve tenere:

Il Libro degli associati;

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I Libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I Libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 24– Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 25– Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 26 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del Codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.

**La presente copia composta di più fogli è conforme all'originale munito delle
prescritte firme. Si rilascia per uso consentito
Monza, 1 luglio 2020**